

Allegati:

Lettera della Commissione delle petizioni Europea che risponde alla Dirstat segnalando la decisione di invitare la Commissione del Parlamento Europeo a prendere posizione per l'istituzione dell'Area Quadri.

I

EUROPA-PARLAMENTET PARLAMENTO EUROPEO EUROPEES PARLEMENT
EUROPAISCHES PARLAMENT PARLEMENT EUROPEEN PARLAMENTO EUROPEU
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ PARLAMENTO EUROPEO EUROOPAN PARLAMENTTI
EUROPEAN PARLIAMENT



EUROPAPARLAMENTET

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI
IL PRESIDENTE

Lussemburgo,
Eb/fp

118672 07.08.2000

Sig. Arcangelo D'Ambrosio
DIRSTAT
Via Ezio, 12
I-00192 ROMA

Oggetto: Petizioni n. 108/2000, 109/2000, 110/2000, 111/2000 (*)

Egregio Signore,

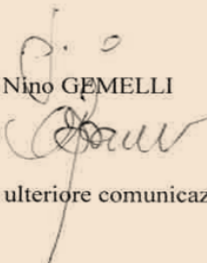
mi prego comunicarLe che la commissione per le petizioni ha esaminato la Sua petizione durante la Sua riunione del 29 maggio e ha giudicato le questioni da Lei sollevate **ricevibili** conformemente al regolamento del Parlamento europeo, in quanto esse rientrano nell'ambito delle attività dell'Unione europea.

La commissione ha così avviato l'esame della Sua domanda, e in tale occasione **ha deciso di invitare la Commissione europea a prendere posizione** sui vari aspetti del problema. Essa proseguirà l'esame della Sua petizione non appena sarà in possesso delle informazioni necessarie.

Sarà mia cura tenerLa al corrente sugli sviluppi della questione.

Conformemente alla Sua autorizzazione, la commissione ha deciso inoltre di esaminare la Sua petizione in riunione pubblica.

Voglia gradire i miei più distinti saluti.


Nino GEMELLI

(*) Si prega di citare questo riferimento in ogni ulteriore comunicazione.

118672

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - L - 2929 LUXEMBOURG ■ Tél.: 352/43.00.1 ■ Télex: 28.94 / 34.94 / 36.97 / 36.98 ■ Télécopieur: 352/43.70.09

Alla stesura della presente proposta hanno collaborato diversi membri della Segreteria partecipando anche a riunioni effettuate nel mese di luglio. La proposta ha incontrato anche il favore di altre Federazioni. Si invitano i colleghi ad apportare le modifiche che ritengono opportune di modo che all'inizio dei lavori parlamentari dopo la fase estiva saremo pronti per attivare il Governo o il Parlamento, i cui membri attuali sono già intervenuti a favore sull'argomento (On. Luigi Di Maio, Walter Rizzetto e diversi gruppi politici).

PROPOSTA SULL'ISTITUZIONE DELL'AREA QUADRI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRIVATIZZATA

Relazione di accompagnamento alla Proposta di legge o al Disegno di legge

L'intervenuta abrogazione della vicedirigenza, fatta approvare dal Governo Monti, che ha barattato l'efficienza amministrativa con una falsa idea di risparmio, non deve indurre il legislatore ad abbandonare (ma se del caso a perseguire con maggiore tenacia) il progetto di introdurre nei ruoli della Pubblica Amministrazione una figura di elevata professionalità che si collochi nel mezzo – fungendo da strategico tramite – tra i più elevati livelli funzionali con quelli dirigenziali rispetto ai quali la detta figura si porrebbe, piuttosto, quale nevralgico supporto per l'ottimizzazione delle attività gestionali e programmatiche di esclusiva spettanza dirigenziale. Attività queste già costituenti, per espressa previsione normativa (cfr. art. 17 D.Lvo n. 165/2001), oggetto di delega di funzioni tra il dirigente ed il funzionario ad esso più prossimo (doveva essere proprio il vicedirigente). La creazione di questa nuova categoria professionale, per divenire effettivo centro di imputazione di interessi professionali e per trovare un reale seguito, dovrà necessariamente misurarsi con la contrattazione collettiva che nel settore del pubblico impiego riveste un ruolo primario. Non è superfluo ricordare che la Comunità europea con atti di indirizzo ha censurato il comportamento della nostra Amministrazione, in quanto l'unica in Europa a non aver previsto, nell'ordinamento pubblico, l'area dei quadri, così come ampiamente disciplinato, nell'impiego privato e in quello pubblico non privatizzato. I danni causati alle amministrazioni derivano soprattutto dalle carenze nelle strutture organizzative di un'area quadri motivata e professionalmente ben individuata con il conseguente appiattimento funzionale delle strutture stesse.

In tal senso parrebbe tutt'altro che peregrina l'idea di introdurre una figura analoga a quella ben nota dei **“Quadri” nel lavoro privato**. Anche perché la mancanza di una figura di tal fatta ha determinato la riprovevole proliferazione dell'affidamento fiduciario di incarichi e funzioni dirigenziali che genera un duplice ordine di storture:

a) la corresponsione di indennità di funzioni dirigenziali costituenti aggravio per le casse dell'erario;

b) l'attribuzione fiduciaria in favore di soggetti non titolati, generalmente individuati a “scavalco” solo perché beneficiari di intollerabili colleganze con il potere politico e sindacale.

Ad una siffatta costumanza è possibile porre rimedio, come si è detto, attraverso **l'istituzione di un'area contrattuale del tutto omologa a quella dei c.d. QUADRI che, come è noto, costituiscono il cuscinetto tra la classe impiegatizia tout-court e quella dirigenziale nell'ambito del lavoro privato**. Ai futuri **“Quadri”** del pubblico impiego in maniera del tutto congrua ed omogenea potrebbero essere riconosciute **le medesime prerogative che la Contrattazione Collettiva di Comparto attribuisce loro, ad esempio, nell'Aree professionali delle imprese finanziarie e creditizie**

unitamente, a quello che l'art. 17 D.Lvo n. 165/2001 prevede(va) **nel delimitare l'ambito oggettuale dell'attività sostituiva dei dirigenti ad opera dei vicedirigenti. D'altra parte i contratti di lavoro per i privati sono zeppi di automatismi retributivi e stipendiali e anche "promozionali", nel senso che in quasi tutte le banche venete ogni 7 anni i dipendenti passano al livello superiore.** Inoltre, con riferimento ai CCNL appartenenti al perimetro dei lavoratori pubblici privatizzati, va ricordato che con il **DPR 171/1991** concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono state istituite le figure professionali del Tecnologo e del Ricercatore che - per il solo profilo di partenza (III livello) - non è assimilabile, secondo la normativa vigente, a quella di dirigente di II fascia del personale dello Stato (ex d.lgs 165/2001) come ben delineato nella deliberazione della Corte dei conti- Sezione centrale del controllo di legittimità n. SCCLEG/19/2013/PREV del 2 dicembre 2013. Tale decisione sancisce, quindi la figura professionale che, non appartenendo all'Area del funzionariato, svolge mansioni qualificate con un'azione sovraordinata a quella dei funzionari ed il cui naturale sviluppo di carriera è rappresentato dalla dirigenza. Allora perché ghettizzare ulteriormente i dipendenti pubblici "privatizzati" muniti di laurea magistrale.

ART. 1 DEFINIZIONE DEI QUADRI

<<Sono QUADRI DIRETTIVI della Pubblica Amministrazione ivi comprese Regioni, Province, Comuni, Ricerca ed Università i lavoratori che, non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza nei rispettivi settori di afferenza, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla medesima categoria e/o a quella inferiori, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori>>-

<<SPETTANO AI QUADRI DIRETTIVI:

- a) la formulazione di proposte e pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;*
- b) la cura e l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;*
- c) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;*
- d) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;*
- d-bis) il concorso all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;*
- e) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;*
- e-bis) la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.*

1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati).

ART. 2 DESTINATARI DELL'AREA QUADRI

<<Appartengono all'area QUADRI tutti coloro che posseggono un diploma di laurea magistrale che rivestivano la ex qualifica funzionale C1, C1super, C2, C3 e C3 super dal 1997, nonché i lavoratori in

possesto di laurea magistrale allocati nella Area III, al momento della contrattualizzazione del nuovo Comparto>>.

ART. 3 CLAUSOLA FINANZIARIA

La predetta area viene istituita ad invarianza di spesa per cui non è necessario compilare la relativa scheda tecnica degli oneri finanziari

Area Quadri

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06618 PRESENTATA DA LUIGI DI MAIO (M5S) IN DATA 28/10/2014 SEDUTA N. 319

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06618 presentato da DI MAIO Luigi testo di Martedì 28 ottobre 2014, seduta n. 319 LUIGI DI MAIO . — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che: l'articolo 17- bis del decreto legislativo n.165 del 2001 ha introdotto nell'ordinamento amministrativo la vicedirigenza nella pubblica amministrazione istituendo una apposita area separata della vicedirigenza stessa nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento; il predetto articolo è stato ripreso nel decreto attuativo alla legge delega n.15 del 2009 relativa al pubblico impiego pertanto l'articolo 17- bis del decreto legislativo n.165 del 2001 è rimasto invariato; con la riforma della dirigenza-attuata dalla legge 15 luglio 2002 n.145 si introduce l'area separata della vicedirigenza che modifica sostanzialmente la struttura del pubblico impiego che, prima della introduzione di detta area, vedeva i dipendenti pubblici suddivisi nei due blocchi contrapposti di dirigenti e degli altri dipendenti in unico sistema di contrattazione collettiva; l'introduzione del termine «separata» per l'area della vicedirigenza rappresenta la volontà del legislatore di non ricomprendere questi dipendenti nel contratto di comparto bensì in una contrattazione specifica in considerazione di una categoria intermedia tra quella dirigenziale e quella impiegatizia; la ratio della norma consiste nella impossibilità di definire il rapporto di lavoro con gli stessi strumenti utilizzati dal contratto di comparto in quanto il personale direttivo espleta compiti più vicini a quelli dei dirigenti piuttosto che a quelli degli impiegati; la figura del vicedirigente, indispensabile in una organizzazione efficiente ed efficace, dovrebbe in altre parole rappresentare l'area dei quadri direttivi della pubblica amministrazione; tuttavia, a dispetto della legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica amministrazione ha sempre ignorato quanto previsto dalla legge, nonostante sentenze favorevoli, preferendo non parlare più di vicedirigenza. Fu tanto grave la penalizzazione scaturita che gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con la sentenza del TAR Lazio 10 maggio 2007 n.4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo. Ciò non fu sufficiente, tant'è che si rese necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che, con sentenza n.4391 del 16 maggio 2012 del TAR del Lazio, nominò un commissario *ad acta* per dare pieno adempimento alla sentenza n.4266 del 10 maggio 2007; successivamente, il giudizio di ottemperanza fu bloccato da un intervento legislativo: il comma 13 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135, ha soppresso la vicedirigenza, di fatto caducando l'articolo 17- bis del decreto legislativo n.165 del 2001 e vanificando quindi gli effetti del terzo comma dell'articolo della legge n.145 del 2002; tuttavia, il contenzioso è proseguito fino a che il 16 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha emesso l'ordinanza n.4211/2013 con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 17- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, che aveva previsto l'istituzione previa contrattazione

collettiva della vicedirigenza; in detta ordinanza, il Consiglio di Stato massimo organo della giurisdizione amministrativa ha fatto uso di parole così forti nei confronti di una simile metodica politica ormai divenuta prassi corrente, ma che, nel caso di specie, aveva un unico obiettivo: impedire la effettiva ottemperanza ad una sentenza passata in giudicato--: se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto illustrato in premessa e se non ritenga per motivi di opportunità amministrativa e politica di promuovere, una modifica normativa nel senso auspicato prima che si pronunci la Corte costituzionale. (4-06618)

P.A. Dirstat, governo ripristini la vicedirigenza

(ASCA) - Roma, 6 mag 2014 - "Il problema di istituire un'area vice-dirigenziale (area quadri) ove far confluire il personale laureato ex direttivo (transitato nei livelli funzionali frammisto con personale esecutivo e d'ordine) fu affrontato e risolto nel 2002, ma - si legge in una nota della Dirstat/Confedirstat, la confederazione dei dirigenti della P.A. e delle imprese - vanificato da interventi 'politico-sindacali' poco ortodossi. L'idea di formare un'area quadri nel settore pubblico 'privatizzato' trovò disponibile il Governo e il Parlamento, a seguito anche di una iniziativa dell'Europa, che era intervenuta sulla questione prospettata dalla Dirstat, che fu ascoltata in seduta pubblica a Bruxelles. Tale area quadri avrebbe consentito di attingere, da tale ruolo, il sostituto del dirigente nei casi limitati e temporanei di assenza e/o impedimento del dirigente stesso, essendo sempre possibile conferire incarichi 'vicari' ad altri dirigenti. Si e' preferita, invece, la strada tortuosa e poco limpida di conferire incarichi di 'reggenza' a soggetti quasi sempre 'disponibili a tutto', senza titolo di studio (laurea), il che ha prodotto contenzioso interno (fra gli esclusi dalle reggenze e i reggenti) ed esterno (cartelle esattoriali e provvedimenti inefficaci soprattutto per le mancanze di titoli di studio e professionalità). Il Governo Monti poi ha posto in essere, fra l'altro, una norma abrogativa della vice dirigenza. Di recente, accogliendo un ricorso di soggetti interessati, il Consiglio di Stato ha ritenuto di inviare alla Corte Costituzionale la norma abrogativa di cui innanzi, smentendo in sostanza l'operato del Governo Monti. Dal momento che il Governo Renzi si accinge a varare una 'riforma' della P.A. sarebbe quanto meno il caso - conclude la nota - che il Governo stesso, intervenisse con urgenza per ripristinare una norma di trasparenza, organizzazione e buona amministrazione, qual e' la vice dirigenza, restituendo dignità alla funzione direttiva". red/rf

Rassegna stampa: 30. 4 .2014 - Italia Oggi - di Franco Adriano

P.A, Madia indichi la direzione o almeno la vice-direzione

Nel 2001 quando il Parlamento europeo – ufficio petizioni – dopo l’audizione della sola Dirstat a Bruxelles giudicò il governo e il parlamento italiano inadempienti perché dopo la cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego non aveva istituito un’area quadri per il personale ex direttivo relegandolo nei livelli funzionali. Successivamente il dlgs. n. 165 del 30 marzo, art.17bis introdusse la vicedirigenza, prevedendo la costituzione di un area separata cui potevano accedere funzionari muniti di titolo accademico che avessero maturato una anzianità complessiva quinquennale nelle qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. A dare concreta attuazione all’avvento normativo in questione provvide la Legge 15/7/2002 n.145 con cui il legislatore formalizzò l’area della vicedirigenza. A dispetto però della legittima aspettativa degli aventi diritto, la pubblica

amministrazione ignorò in il portato legislativo. Così gli interessati si videro costretti ad adire il contenzioso amministrativo culminato con sentenza 10/5/2007 n.4266 recante l'ordine ad attuare il dettato legislativo. Ma neppure ciò non valse a smuovere lo Stato dal letargo, tant'è che fu necessario un nuovo intervento del giudice amministrativo che con sentenza n.4391 del 16/5/2012 – Tar/Lazio e per dare pieno adempimento alla sentenza n. 4266 del 10 maggio 2007 fu nominato un commissario ad acta. A questo punto lo Stato non poteva più rimanere inerte, ma doveva trovare il modo di fermare il giudizio di ottemperanza. L'unico rimedio ritenuto praticabile fu di intervenire in via legislativa. Fu così che la legge 7/8/2012 n.135 art.5, di conversione del d.l. 6.7.2002 n.95, abrogò la vicedirigenza, facendo cadere l'art.17/ bis del dlgs.165/2001 e vanificando quindi gli effetti dell'art.7c.3 della legge 145/2002. “Una autentica furbata, malvestita di legalità!”, sostiene la Dirstat. Ed anche il Consiglio di Stato che infatti ha ravvisato non infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate dagli interessati in ordine alla abolizione tout court della vicedirigenza.

Insomma, la sentenza del Consiglio di Stato (16.4.2014 n. 4211) sembra voler confermare la ratio ispiratrice del legislatore del 2001 che aveva intuito quale potesse essere il rimedio per ridare dignità alla categoria dei funzionari ex carriera direttiva. “Ecco perché sembra inutile, fors'anche indecoroso, aspettare che si pronunci la Corte Costituzionale sulla rimessione ordinata dal Consiglio di Stato, piuttosto che riparare un marchiano errore per riguadagnare fiducia e credibilità”. Questo l'auspicio della Dirstat a pochi giorni dalla riforma della pubblica amministrazione in Consiglio dei Ministri.